

Come anticipato nel precedente articolo le disposizioni atte a definire l'ottenimento della qualifica giuridica di Ente del Terzo Settore sono contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017). Per il riconoscimento della qualifica non è sufficiente rientrare nel novero degli Enti di cui all'art. 4 del CTS ma dovranno essere svolte le attività di interesse generale elencate nell'art 5 del suddetto Codice*

Questo è il secondo di una serie di 4 articoli scritti da
Simone Lucchini, Dottore Commercialista presso lo Studio Tettamanti

Il D.Lgs 117/2017 considera lo svolgimento di specifiche attività di interesse generale quale presupposto fondamentale per il riconoscimento di Ente del Terzo Settore. Tali attività devono avere come principale fine il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'articolo 5 propone una tassativa elencazione delle attività, ragion per cui le sole attività di cui al presente articolo sono da considerarsi "attività di interesse generale" ai fini del Codice del Terzo Settore. A titolo esemplificativo si elencano alcune delle molteplici attività individuate dal legislatore al fine dell'ottenimento della qualifica di ETS:

- Interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative

nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Non saranno per esempio ricompresi tra gli ETS quegli Enti che non svolgono in via principale o esclusiva una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, o ancora gli Enti che, pur potendo essere ammessi alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), preferiranno non iscriversi.

Attività esercitabili

Le attività di cui sopra costituiscono un elemento imprescindibile per l'ottenimento della qualifica di ETS, tuttavia ciò non preclude agli Enti la possibilità di svolgere un'altra attività, purché di carattere secondario e strumentale all'attività di interesse generale.

Ciò significa che tali attività dovranno essere realizzate comunque per perseguire la finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali proprie dell'ente.

Poiché queste attività possano essere definite secondarie deve essere rispettata almeno una di queste due condizioni:

- I ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ETS;
- I ricavi non siano superiori al 66% delle entrate complessive dell'ETS.

Per ricavi dovranno intendersi tutte le entrate da corrispettivo per beni o servizi, nonché quelle derivanti da quote o contributi associativi, erogazioni liberali, contributi e raccolta fondi.

È importante precisare che tra i costi complessivi dovranno essere annoverati anche:

- I costi figurativi relativi all'impiego di volontari abituali;
- Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale;
- La differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Il superamento di tali limiti dovrà opportunamente essere comunicato da parte dell'Ente che tuttavia avrà la possibilità di rientrare, entro l'anno successivo, di una percentuale almeno pari al superamento del limite.

La mancata comunicazione del superamento, o lo sforamento per due anni consecutivi dei limiti i cui sopra, comporterà la cancellazione dell'ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal Lunedì al Venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

** Tutti i nostri Articoli, le Notizie, gli Approfondimenti Speciali e le Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it*